



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 4 del 25/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO AD EURO 1.000,00 AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE (ART. 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022) – ESERCIZIO OPZIONE DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO

L'anno 25/01/2023, addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 18:00, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 25/01/2023, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BERNARDI ANGIOLO		X	14	MARROCU GIAMPAOLO	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARTINI ALBERTO	X	
3	BIANCHI DANIELE		X	16	MARZARO GIANMARCO	X	
4	BOGGI ILARIA	X		17	PANCRAZI MASSIMO	X	
5	CAMBI IACOPO	X		18	PARDINI PAOLO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PISANO ANGELA	X	
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PORCARO ALBERTO	X	
8	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DI LISI CINZIA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	GAMBINI GIANLUCA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	GIORDANI GIACOMO	X		24	DI MAIO SERGIO		X
12	MARMEGGI ALESSANDRO	X		25	VITIELLO LUIGI	X	
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 22 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

GIORDANI GIACOMO, MARROCU GIAMPAOLO, TRIGGIANI DONATA

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

SCATENA LUCIA, MEUCCI GABRIELE, CORUCCI FRANCESCO, CECHELLI MATTEO, CECCARELLI LARA, PANCRAZZI FILIPPO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusioni la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- questo Ente, per i carichi affidati nel periodo 2000-2015, ha utilizzato, quale soggetto per la riscossione coattiva, l'Agente nazionale della riscossione;
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1, del Dl. n. 193/2016 ha previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", restando invece in funzione Riscossione Sicilia S.p.A., con competenza sul territorio della Regione Siciliana, alla quale però, deve essere espressamente deliberato l'affidamento della riscossione coattiva;

Visto l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 "sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché' compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Visto l'art. 1, comma 227, della Legge n. 197/2022, il quale dispone che "fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti";

Visto l'art. 1, comma 228, della Legge n. 197/2022, secondo il quale "relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute";

Dato atto che secondo l'art. 1, comma 229, della citata Legge n. 197/2022 "gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali"+ù

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97

Dato atto che l'Agente nazionale della riscossione ("AdE-R") ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale le istruzioni per procedere alla comunicazione del diniego all'annullamento delle quote di importo residuo inferiori ad Euro 1.000,00, diffondendo anche l'apposito modello da compilare e da trasmettere a mezzo Pec al seguente indirizzo dedicato comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

Preso atto che all'interno degli Enti individuati dai menzionati commi 227-229 vi rientrano anche gli Enti Locali, e quindi anche lo stesso Comune di San Giuliano Terme;

Preso atto che l'applicazione delle misure introdotte dai commi 227 e 228 determinerebbe l'annullamento automatico:

- degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- delle sanzioni, diverse da quelle relative alla violazione del Codice della Strada, e interessi di mora (art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973);
- maggiorazione ex art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 per quanto riguarda i verbali del Codice della Strada;

Preso atto che l'applicazione delle misure introdotte dai commi 227 e 228 determinerebbe il mantenimento delle somme dovute a titolo di:

- capitale e sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.

Visto l'art. 1, comma 231, della Legge n. 197/2022, il quale dispone che “fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- le disposizioni di cui al citato comma 231, a differenza di quanto previsto dai commi 227 e 228, operano senza distinzione per importi dei singoli carichi e senza che l'Ente possa operare in analogia a quanto previsto dal comma 227;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Considerato che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'Agente della riscossione, emerge che il Comune di San Giuliano Terme presenta carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro nel periodo oggetto di stralcio per un importo pari a € 767.778,41 (salvo eventuali rettifiche da parte dell'Agente), di cui € 153.029,49 potenzialmente soggetti ad annullamento parziale;

Ritenuto che è intenzione dell'Ente di mantenere inalterate le somme poste in riscossione tramite l'Agente nazionale della riscossione e rientranti nel perimetro di applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi 227 e 228, anche al fine di preservare gli equilibri di Bilancio;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 229, della Legge n. 197/2022, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'art. 1, commi 227-228, della Legge n. 197/2022, in quanto a fronte degli stessi benefici in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'art. 1, comma 231, Legge n. 197/2022;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sulla disciplina delle entrate approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2020;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

Visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N.22	Votanti	N.20
Favorevoli	N.14		
Contrari	N.6 (Gambini,Boggi,Marzaro, Taccini,Casucci e Marmeggi)		
Astenuti	N.2 (Vitiello,Marrocu)		

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 della Legge 197/2022 di non applicare ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227-228, della suddetta legge, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3. di disporre l'invio di copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità individuate dal medesimo;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria La Franca
(atto sottoscritto digitalmente)